

Esente da bollo ex art. 85, c. 5, Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)

N. 121.066 di Repertorio

N. 26.909 di Raccolta

Registrato presso la
Agenzia delle Entrate
di VICENZA in data
02/11/2022
AL N. 36322
Serie 1T

VERBALE di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue in questo giorno ventuno del mese di ottobre

21 ottobre 2022

In Trissino nell'ufficio in Piazza Mazzini n. 18, ove richiesto.

Avanti a me dr. GIOVANNI RIZZI, NOTAIO in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è comparsa la signora

MASTROTTO GIOVANNA, nata ad Arzignano (VI) il 22 giugno 1970, domiciliata per la carica ricoperta, presso la sede della Fondazione.

La costituita, dell'identità personale della quale io Notaio sono certo, avendone i requisiti di legge, mi dichiara di non volere richiedere la presenza dei testimoni; dopodichè mi dichiara quanto segue

- I -

che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno e mese e per le ore 11.30 (undici e minuti trenta), a norma di statuto il Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE SILVANA E BRUNO"** con sede in Arzignano (VI) via Catalani n. 6, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Vicenza al **numero 451**, codice fiscale: 94016990247, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adozione di un nuovo statuto, per adozione della qualifica di Ente Filantropico e per adeguamento alla disciplina dettata dal Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore); deliberazioni inerenti e conseguenti.

- II -

Che agli aventi diritto è stato inviato, unitamente all'avviso di convocazione, anche il testo del nuovo statuto del quale si propone l'adozione come da ordine del giorno.

Ciò dichiarato, la costituita chiama me Notaio a redigere il verbale.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Viene aperta la seduta alle ore 11.30 (undici e minuti trenta).

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 8 dello statuto della Fondazione, il Presidente in carica la qui costituita sig.ra MASTROTTO GIOVANNA.

Il Presidente, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, sulla scorta delle risultanze del foglio presenze che in originale si allega al presente verbale **sub "A"**, dichiara quanto segue:

-- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione oltre ad essa costituita, Presidente, i Consiglieri sigg.re MARCHESINI SILVANA e MASTROTTO CHIARA (ha giustificato la propria assenza il Consigliere sig. MASTROTTO BRUNO)

-- che è presente il revisore sig. SNICHELOTTO MARCO

Ciò dichiarato, il Presidente

constatato

che il presente Consiglio di amministrazione è stato regolarmente convocato a norma di statuto e che risulta rispettato il quorum costitutivo previsto per la presente riunione dall'art. 9 dello Statuto della Fondazione (*che richiede, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di modifica dello statuto la presenza effettiva della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti*) e che nessuno dei partecipanti si è opposto alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno

dichiara

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione regolarmente costituito a norma di statuto ed apre la discussione illustrando gli argomenti all'ordine del giorno.

Innanzitutto il Presidente rammenta:

- che in data 3 agosto 2017 è entrato in vigore il Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) che disciplina in maniera completa ed organica tutti gli enti del terzo Settore ed in particolare agli articoli 37, 38 e 39 gli Enti filantropici;
- che il Consiglio di Amministrazione, in quanto organo della Fondazione deputato a deliberare le modifiche allo Statuto (art. 9 del vigente Statuto), è stato, pertanto, qui convocato al fine di adottare un nuovo testo di statuto, conforme alle prescrizioni del D.lgs 117/2017 (CTS);
- che in relazione all'attività effettivamente svolta dalla fondazione (consistente nell'erogazione di risorse economiche, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale) appare opportuno per la stessa assumere la qualifica di Ente filantropico, adeguandosi, in particolare, alla disciplina dettata per tali enti dai succitati articoli 37, 38 e 39 del D.lgs 117/2017 (CTS)

In relazione a ciò, Il Presidente dichiara che il nuovo testo dello statuto (conforme alla disciplina dettata per gli Enti del terzo Settore ed in particolare per gli Enti Filantropici) di cui si propone l'adozione è stato comunicato prima d'ora a tutti gli aventi diritto per loro presa di conoscenza. Il Presidente chiede di essere dispensato dalla lettura di detto Statuto, dichiarandosi disponibile a rispondere, in sede di discussione, a tutte le richieste di chiarimento da parte degli intervenuti. Lo Statuto, nella sua versione aggiornata e conforme alla disciplina di legge, viene allegato al presente atto **sub "B"**.

Il Presidente rammenta, inoltre, che a norma dell'art. 22 del D.lgs 117/2017 (CTS):

- le fondazioni del terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 10.2.2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
- per le fondazioni esistenti che ottengono l'iscrizione al RUNTS, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS
- per l'iscrizione al RUNTS delle fondazioni è necessario che le stesse siano dotate di un patrimonio minimo di €. 30,000,00 (trentamila), valore che deve risultare da una relazione giurata di un Revisore Legale o di una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro e da allegare alla delibera di adeguamento dello Statuto ovvero, in alternativa, qualora l'ente sia dotato di revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, da situazione patrimoniale aggiornata a non più di centoventi giorni (ultimo bilancio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio) completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che attesta la sua corretta compilazione, sempre da allegare alla delibera di adeguamento dello Statuto (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022).

A tal riguardo il Presidente dichiara:

- che la Fondazione è dotata di revisore legale esterno (il dr. Marco Snichelotto) per cui ci si può avvalere nel caso di specie della modalità di accertamento della sussistenza del patrimonio minimo alternativa alla relazione giurata di un Revisore Legale o di una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro così come previsto nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9

del 21 aprile 2022;

-- che a tal fine è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione apposita situazione patrimoniale al 31 luglio 2022, che si allega al presente verbale **sub "C"**, corredata dalla relazione del revisore legale dr. Marco Snichelotto che ne attesta la corretta compilazione, che si allega al presente verbale **sub "D"**;

-- che da tale situazione patrimoniale la fondazione risulta avere un patrimonio di valore non inferiore ad €. 30.000,00 (trentamila) ossia al minimo di legge.

Infine, il Presidente dopo aver rammentato che:

(i) l'art. 30 del D.lgs 117/2017 (CTS) prevede per le fondazioni l'obbligo di nominare un organo di controllo, anche monocratico, al quale può essere attribuito anche il compito di esercitare la revisione legale dei conti se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

(ii) l'art. 31 del D.lgs 117/2017 (CTS) prevede per le fondazioni l'obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro solo nel caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:

-- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: €. 1.100.000,00

-- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: €. 2.200.000,00

-- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

invita il Consiglio di Amministrazione

- a nominare il prescritto organo di controllo, in forma monocratica, nella persona del sig. SNICHELOTTO dr. MARCO iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti al n. 138732;

- di affidare il compito della revisione legale dei conti all'organo di controllo nominato debitamente iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti

Infine il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a precisare che la sede della Fondazione, pur rimanendo nel Comune di Arzignano (VI), viene trasferita dall'attuale via Catalani n. 6 in via A. Mastrotto n. 107.

A conclusione della sua relazione il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il seguente testo di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE SILVANA E BRUNO" udita la relazione del Presidente, visto l'art. 9 dello Statuto vigente che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare le eventuali modifiche allo statuto

d e l i b e r a

- I -

*di assumere la qualifica di **Ente Filantropico** ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 37 e segg. Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e di adottare, conseguentemente, in luogo di quello attuale, un nuovo **STATUTO della FONDAZIONE**, nel testo, conforme alle disposizioni del suddetto Dlgs. 117/2017, che trovasi allegato al presente verbale **sub "B"** e che prevede in particolare:*

*(i) l'adozione della seguente nuova denominazione: "**FONDAZIONE SILVANA E BRUNO MASTROTTO – Ente Filantropico**",*

(ii) la riformulazione nei termini di seguito riportati degli scopi e dell'oggetto della Fondazione:

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la Fondazione, quale Ente Filantropico, eroga risorse economiche, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. La fondazione, pertanto esercita la seguente attività di interesse generale (così come definita dall'art. 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore): beneficenza, sostegno a distanza, ces-

sione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del suddetto art. 5 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, la fondazione potrà:

a) promuovere la costituzione di un patrimonio che sia permanentemente destinato al finanziamento e al supporto diretto e indiretto di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, cura e assistenza anche alla disabilità, educazione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e di cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ricerca scientifica ed altre finalità volte a migliorare la qualità della vita della comunità in qualsiasi ambito nazionale e/o internazionale ed in particolare con riguardo al comune di Arzignano;

b) promuovere direttamente e indirettamente la nascita, lo sviluppo e l'organizzazione di iniziative di solidarietà sociale, sostenendone la fase di start up e la successiva crescita e consolidamento, anche mettendo a disposizione competenze e strutture;

c) promuovere direttamente e indirettamente la raccolta di fondi da distribuire, insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità.

d) realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;

e) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti.

g) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

(iii) una nuova disciplina al controllo ed allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio della Fondazione.

- II -

di **precisare che la sede della Fondazione**, pur rimanendo nel Comune di Arzignano (VI) così come risulta anche dal nuovo testo di Statuto qui allegato **sub "B"**, viene tra-

sferita dall'attuale via Catalani n. 6 in via A. Mastrotto n. 107

- III -

di richiedere l'**iscrizione** della fondazione **al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (nell'apposita Sezione "Enti Filantropici") anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, con conseguente sospensione dell'efficacia dell'attuale iscrizione presso il registro delle Persone Giuridiche ex D.P.R. 10.2.2000 n. 361, così come disposto dall'art. 22, c. 1-bis, Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore)

- IV -

di **dare atto**, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con riconoscimento della personalità giuridica, che il patrimonio della fondazione non è inferiore ad €. 30.000,00 (trentamila), come risulta dalla situazione patrimoniale della Fondazione al 31 luglio 2022, che trovasi allegata al presente verbale **sub "C"** corredata dalla relazione del revisore legale dr. Snichelotto Marco che ne attesta la corretta compilazione, che trovasi allegata al presente verbale **sub "D"**.

- V -

di **nominare**, a norma dell'art. 30 del Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) l'organo di controllo, in forma monocratica, nella persona del sig. SNICHELOTTO dr. MARCO, nato a Vicenza il 6 settembre 1977, domiciliato a Schio via Luigi Dalla Via n. 3/B, codice fiscale: SNC MRC 77P06 L840Z, iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti al n. 138732.

- VI -

di affidare il compito della **revisione legale** dei conti all'organo di controllo nominato sig. SNICHELOTTO dr. MARCO, debitamente iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti, come sopra precisato.

Conclusa la relazione del Presidente, il Revisore contabile dr. Marco Snichelotto, all'uopo richiesto, non ha espresso obiezioni all'adozione della delibera proposta. Dopodiché viene dichiarata aperta la discussione per gli interventi degli intervenuti.

Nessuno peraltro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio ad approvare il testo di deliberazione proposto e quale sopra riportato

E MESSO AI VOTI

detto testo di deliberazione risulta approvato essendosi registrati i seguenti risultati:

favorevoli: tutti i Consiglieri intervenuti alla presente riunione

contrari e astenuti: nessuno

Pertanto il Presidente dichiara approvato a tutti gli effetti di legge dal Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE SILVANA E BRUNO" il testo di deliberazione proposto e quale sopra testualmente riportato, ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto della Fondazione (che richiede per la modifica dello Statuto il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti).

Il Consiglio di Amministrazione, infine, conferisce ampio mandato alla costituita affinché abbia a compiere tutto quanto è necessario per l'esecuzione e per dare efficacia del presente verbale, con espressa facoltà di apportare alle deliberazioni prese quelle varianti, modifiche o aggiunte che potessero essere richieste in sede competente, senza ulteriore ricorso al Consiglio.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta e la riunione viene chiusa essendo le ore 12.00 (dodici).

DISPOSIZIONI FINALI

Trattasi di delibera esente da imposta di registro a sensi dell'art. 82, c. 3, Dlgs. 3

luglio 2017 n. 117 Codice del terzo settore, in quanto finalizzata ad adeguare lo statuto della fondazione a modifiche normative.

Chiedesi, inoltre, l'esenzione dall'imposta di bollo a sensi dell'art. 82, c. 5, Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della Fondazione.

La costituita, in rappresentanza della fondazione, dichiara di aver ricevuto il preventivo di massima relativo al presente atto, con le modalità e nei termini di cui all'art. 9, c. 4, legge 24 gennaio 2012 n. 1 e s.m.i..

La costituita mi ha dispensato dalla lettura degli allegati.

Il presente atto redatto a mia cura e da me Notaio letto alla costituita, sottoscritto alle ore 12.00 (dodici)

è stato scritto in parte da me e in parte da persona fida da me diretta su cinque facciate e sin qui della sesta facciata di due fogli.

F.to MASTROTTO GIOVANNA

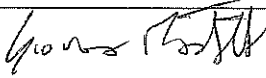
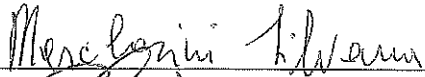
F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)

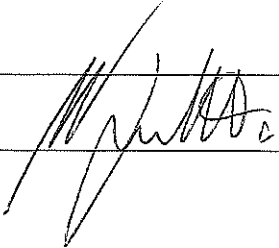
ALLEGATO "A" all'atto n. 121066 di rep. e n. 26909 di racc.

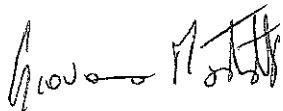
FOGLIO PRESENZE

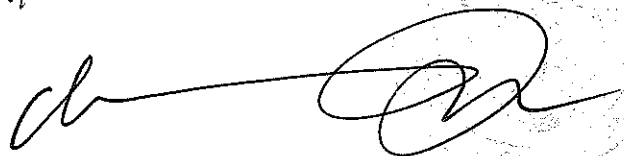
**Fondazione
"FONDAZIONE SILVANA E BRUNO"**

ORGANO AMMINISTRATIVO

Generalità	qualifica	firma
MASTROTTO GIOVANNA	Presidente	
MARCHESINI SILVANA	Consigliere	
MASTROTTO CHIARA	Consigliere	
MASTROTTO BRUNO	Consigliere	Assente giustificato

SNICHELOTTO dr. MARCO	Revisore legale	
-----------------------	-----------------	---





Allegato "B" all'atto n. 121.066 di rep. n. 26.909 di racc.

STATUTO

della "FONDAZIONE SILVANA E BRUNO MASTROTTO – Ente Filantropico"

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituito, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), nella forma giuridica della fondazione un Ente Filantropico (Ente del terzo Settore) denominato **"FONDAZIONE SILVANA E BRUNO MASTROTTO – Ente Filantropico"**, come tale sottoposto alla disciplina degli Enti del Terzo Settore di cui al succitato D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
2. La fondazione ha sede in Arzignano (VI).

ART. 2

OGGETTO – FINALITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la Fondazione, quale Ente Filantropico, eroga risorse economiche, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. La fondazione, pertanto esercita la seguente attività di interesse generale (così come definita dall'art. 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del suddetto art. 5 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, la fondazione potrà:
 - a) promuovere la costituzione di un patrimonio che sia permanentemente destinato al finanziamento e al supporto diretto e indiretto di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, cura e assistenza anche alla disabilità, educazione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e di cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ricerca scientifica ed altre finalità volte a migliorare la qualità della vita della comunità in qualsiasi ambito nazionale e/o internazionale ed in particolare con riguardo al comune di Arzignano;
 - b) promuovere direttamente e indirettamente la nascita, lo sviluppo e l'organizzazione di iniziative di solidarietà sociale, sostenendone la fase di start up e la successiva crescita e consolidamento, anche mettendo a disposizione competenze e strutture;
 - c) promuovere direttamente e indirettamente la raccolta di fondi da distribuire, insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità.
 - d) realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;
 - e) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei

pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti.

g) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

ART. 3

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione conferito dai fondatori in sede di costituzione della Fondazione

b) dai contributi pubblici o privati

c) da eventuali donazioni o lasciti testamentari

d) dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), che siano destinati ad incremento del patrimonio;

e) da ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

4. Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

5. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seg. cod.civ.

ART. 4

RISORSE – PRINCIPI DI GESTIONE - BILANCIO

1. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti

testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, conformemente a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore)

2. Ai fini di cui all'art. 38, comma 2, D.lgs 117/2017 la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione al fine di conseguire efficacemente le risorse necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie ed al fine di assicurare stabilità e certezza delle erogazioni nel tempo in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima.

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs 117/2017 e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione ai sostenitori ed al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

c) le erogazioni sono destinate al sostegno dei progetti e programmi deliberati del Consiglio di Amministrazione in conformità agli scopi dell'ente; le erogazioni avvengono sia in denaro sia mediante la messa a disposizione, nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente, di beni o servizi.

3. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi novanta giorni il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del D.lgs 117/2017.

Verificandosi le condizioni di cui all'art. 14 del D.lgs 117/2017, dovrà inoltre essere redatto anche il bilancio sociale che dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39 del D.lgs 117/2017).

Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale dovranno essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di scritture contabili, di bilancio di esercizio e di bilancio sociale dettate dai sopra richiamati articoli 13 e 14 del D.lgs 117/2017.

4. Eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali, salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'Organo di Controllo, non disponga di destinarli a incremento del patrimonio. Resta fermo quanto sopra disposto al precedente ART. 3, comma 3.

ART. 5

LIBRI DELLA FONDAZIONE

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

2. I libri di cui al comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei benemeriti nel quale vengono iscritti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito in modo rilevante al perseguimento dei fini statutari.

ART. 6

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I Signori MASTROTTO BRUNO e MARCHESINI SILVANA e i loro comuni figli che ne facciano esplicita richiesta al Consiglio di Amministrazione, hanno diritto di es-

sere nominati componenti a vita del Consiglio di Amministrazione. Il termine "Componenti Fondatori" indica i componenti del Consiglio di Amministrazione così nominati.

2. Il termine "Consiglieri di Famiglia" indica i Componenti Fondatori e i componenti nominati in sostituzione di un Componente Fondatore o di un Consigliere di Famiglia. Qualora venisse a mancare uno dei Consiglieri di Famiglia e in conseguenza di ciò il numero dei Consiglieri di Famiglia risulti inferiore a 3, i Consiglieri di Famiglia rimasti provvedono a sostituirlo entro 30 giorni scegliendolo tra i discendenti in linea retta dei Componenti Fondatori ovvero in caso di indisponibilità o in assenza di alcuno, tra persone che per meriti personali o professionali possano contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione. La scelta sarà effettuata da un comitato di nomina composto dai Consiglieri di Famiglia ancora in carica, il quale delibererà a maggioranza. In caso di parità, il Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora vi sia, o in mancanza il Consigliere di Famiglia più anziano, avranno voto prevalente.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere aumentati (oltre il numero massimo di 5) di 2 membri mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, scegliendo tra persone che per meriti personali o professionali possano contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

5. I componenti diversi dai "Componenti Fondatori" durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti cooptati – in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso – possono venire sostituiti dal Consiglio di Amministrazione, con delibera a maggioranza, per il rimanente periodo del triennio.

6. Quando il componente, comunque nominato, non accetti per iscritto la carica entro 15 giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata.

7. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

8. La carica di Consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

3. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- assumere dipendenti o collaboratori esterni e stabilirne le retribuzioni o i compensi;
- deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del Presidente;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale della Fondazione a norma del precedente ART. 4
- approvare eventuali regolamenti interni
- deliberare in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti

- nonché in ordine agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.
 - nominare un Segretario anche tra persone diverse dai Consiglieri.
4. Il Consiglio può delegare uno o più consiglieri per particolari affari anche con poteri di rappresentanza e conferire a terzi procure o incarichi speciali.

ART. 8

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
 2. Le convocazioni devono essere fatte con preavviso di almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza con lettera raccomandata con A.R. ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) purché, in ogni caso, sia garantita la prova, anche mediante specifica dichiarazione resa dal destinatario, dell'avvenuto ricevimento. Nei casi d'urgenza tali avvisi possono essere spediti, almeno un giorno libero prima della riunione.
 3. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede legale che altrove, purché nel territorio italiano.
 4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano di età.
 5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.
- In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.
 7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa anche il Segretario; se il segretario non è componente del Consiglio di Amministrazione ad esso non spetterà il diritto di voto; il Segretario svolge la funzione di verbalizzante.
 8. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente ART. 5 e debbono essere sottoscritti sia dal Presidente che dal Segretario.
 9. Gli eventuali componenti del Consiglio di Amministrazione, diversi dai "Consiglieri di famiglia", che senza giustificato motivo risultino assenti per tre riunioni consecutive decadono dalla carica, salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

ART. 9

IL PRESIDENTE - IL VICE-PRESIDENTE

LEGALE RAPPRESENTANZA

1. I Consiglieri di Famiglia scelgono tra loro il Presidente, e qualora ritenuto opportuno, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, un Vicepresidente.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

3. In particolare, sono compiti del Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) curare, coadiuvato dal Segretario, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) provvedere ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- d) curare l'osservanza dello statuto e promuoverne la riforma quando si renda necessario;
- e) adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima nuova riunione, che deve essere convocata non oltre trenta giorni;
- f) nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

4. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 10

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria, giusta quanto disposto dall'art. 30, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

2. La nomina dell'organo di controllo spetta al Consiglio di Amministrazione, sentiti i Fondatori o i loro eredi; il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere all'organo di controllo. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina dell'organo di controllo, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente del Tribunale di Vicenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai due commi che precedono.

4. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 11

COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio ed esercita i poteri di ispezione e controllo di cui all'art. 30, commi 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

3. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

ART. 12

REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta al Consiglio di Amministrazione, sentiti i Fondatori o i loro eredi; il Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo, se ed in quanto costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, così come consentito dall'art. 30, c. 6, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e come previsto al precedente ART. 11. In occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 13

DENUNCIA AL TRIBUNALE

1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla Fondazione, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla Fondazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.

ART. 14

DIPENDENTI

1. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 15

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

ART. 16

ASSICURAZIONE

1. Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17

DURATA

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 18

SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo.

2. In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di amministrazione di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 19

MODALITA' DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

1. Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (riunioni del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (*audio, video, telematici, elettronici, ecc.*) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa della fondazione o del singolo avente diritto (consigliere, componente dell'organo di controllo):

- se organizzato dalla fondazione, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla fondazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il colle-

gamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;

- anche se non espressamente previsto nell'avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l'avente diritto dovrà comunicare alla fondazione, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub (ii);

(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.

ART. 20

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.



Fondazione Silvana e Bruno

FONDAZIONE SILVANA E BRUNO

Sede legale in Arzignano (VI) - Via Catalani n. 6

Codice Fiscale n. 94016990247

BILANCIO AL 31 LUGLIO 2022

Valori espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/07/2022	31/12/2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	-	-
Versamenti non ancora richiamati	-	-
Versamenti già richiamati	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immateriali	-	-
II. Materiali	17.542	20.788
III. Finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni	17.542	20.788
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	-	-
II. Crediti		
- Entro dodici mesi	521	521
- Oltre dodici mesi	-	-
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.	-	-
IV. Disponibilità liquide	37.746	63.770
Totale attivo circolante	38.267	64.291
D) RATEI E RISCONTI	-	263

TOTALE ATTIVO	55.809	85.342
----------------------	---------------	---------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/07/2022	31/12/2021
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo di dotazione	840.000	780.000
II. Riserve da sovrapprezzo azioni	-	-
III. Riserva di rivalutazione	-	-
IV. Riserva legale	-	-
V. Riserve statutarie	-	-
VI. Altre riserve	-	-
- Riserva da allineamento Euro	-	-
- Riserva straordinaria	-	-
- Riserva fondatori c/sottoscrizioni	-	-
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari a	-	-
VIII. Utili (perdite) portati/e a nuovo	- 714.981	- 596.667
IX. Utile (perdita) d'esercizio	- 71.418	- 118.314
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto	53.601	65.019

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO****D) DEBITI**

- Entro dodici mesi	2.208	20.323
- Oltre dodici mesi	-	-
	2.208	20.323

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	55.809	85.342
--	---------------	---------------

CONTO ECONOMICO

31/07/2022

31/12/2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.828	5.885
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione semilavorati e finiti	-	-
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi		
- contributi in conto esercizio	6.000	12.802
- vari	-	-
- plusvalenze da cessioni di azienda	-	-

Totale valore della produzione

12.828

18.687

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	820	7.107
7) Per servizi	69.186	109.353
8) Per godimento di beni di terzi	7.278	12.563
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	68	67
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	3.246	7.101
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-

13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	3.648	812
Totale costi della produzione	84.246	137.003
Differenza tra valore e costi di produzione	- 71.418	- 118.316

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da imprese controllanti	-	-
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
- altri	-	-
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da imprese controllanti	-	-
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
- altri	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da imprese controllanti	-	-
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
- altri	-	2
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da controllate	-	-
- da collegate	-	-
- da controllanti	-	-
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
- altri	-	-

17 bis) Utile e perdite su cambi:	-	-
-----------------------------------	---	---

Totale proventi e oneri finanziari	-	2
---	---	---

D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
	-	-

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
	-	-

Totale rettifiche di attività e passività finanziarie	-	-
--	---	---

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-	71.418	-	118.314
--------------------------------------	---	--------	---	---------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
---	---	---

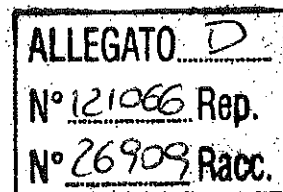
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	71.418	-	118.314
---	---	--------	---	---------

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Sig.ra Giovanna Mastrotto

**FONDAZIONE
SILVANA E BRUNO**

VIA CATALANI, 6
36071 – ARZIGNANO (VI)
CODICE FISCALE 94016990247



**RELAZIONE DEL REVISORE ALLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 Luglio 2022**

Il sottoscritto dott. Marco Snichelotto nato a Vicenza (VI), il 06 settembre 1977 domiciliato in Schio (VI), Via Luigi dalla Via n. 3/b, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Vicenza al n. 895A e al Registro dei revisori contabili n. 138732 G.U. n.88 del 08 novembre 2005 ha svolto la revisione contabile della situazione patrimoniale alla data del 31 luglio 2022 della Fondazione Silvana e Bruno, costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico per la frazione di esercizio a tale data.

A mio giudizio, la situazione patrimoniale fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale della Fondazione al 31 luglio 2022 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

ciò premesso, il sottoscritto, dichiara

che il valore del patrimonio, espresso alla data del 31 luglio 2022 della Fondazione Silvana e Bruno, codice fiscale n. 94016990247 con sede legale in Arzignano via Catalani n. 6 è pari ad euro 53.601,00 (cinquantatremilaseicentouno/00),

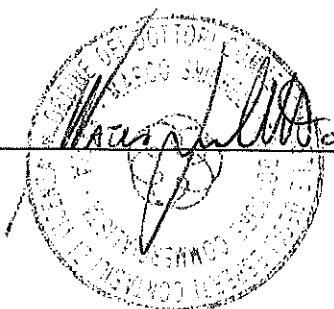
ed attesta pertanto,

che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 30.000,00 (trentamila/00).

Arzignano, 12.10.2022

Il Revisore contabile

Dott. Marco Snichelotto



RUNTS - Copia su supporto informatico conforme al documento originale firmato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore